

Città di Boves



Regolamento del Gruppo Sportivo di coordinamento

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 02.08.1991
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 06.04.2005

Art. 1

Il Gruppo Sportivo è costituito da tutte le organizzazioni sportive del Comune di Boves con i regolari requisiti e che ne fanno espressamente richiesta.

Art. 2

Il Gruppo Sportivo di Coordinamento è costituito a tempo indeterminato e non si prefigge scopo di lucro.

Art. 3

Scopi del Gruppo Sportivo

Il Gruppo Sportivo di coordinamento si prefigge:

- a) Il coordinamento delle organizzazioni sportive esistenti e il sostegno ad attività che favoriscano il coinvolgimento di tutte le forze giovanili e non, soprattutto per la promozione sportiva e per l'inserimento del gesto sportivo nell'ambiente.
- b) Il raccordo delle stesse con l'Amministrazione Comunale.
- c) La promozione delle attività sportive non ancora esistenti che presentino interesse e siano compatibili e realizzabili nell'ambito comunale.
- d) L'accettazione di nuove società di discipline non ancora esistenti con quelle già appartenenti al Gruppo Sportivo di coordinamento;
- e) La sorveglianza ed il corretto mantenimento attraverso una gestione oculata degli impianti sportivi comunali affidati alle singole società in ottemperanza alle norme del regolamento comunale da esse sottoscritte e depositate attraverso le singole convenzioni;
- f) Di fornire parere consultivo nella ripartizione degli eventuali stanziamenti che il Comune può mettere a disposizione per le spese di gestione delle varie organizzazioni, secondo le esigenze e necessità;
- g) Di prestare la propria collaborazione attraverso indicazioni al Comune per le esigenze e necessità;
- h) La collaborazione nella organizzazione di eventuali manifestazioni a carattere extracittadino che interessino una o più organizzazioni sportive;
- i) La partecipazione a manifestazioni extrasportive a carattere istituzionale.

Art. 4

Ammissione delle Associazioni Sportive

Sono ammesse a far parte del Gruppo Sportivo di coordinamento le associazioni che presentano i seguenti requisiti:

- a) Una struttura responsabile organizzata che persegua fini promozionali, senza fini di lucro:

fini promozionali

per attività promozionale si intende l'organizzazione di gare, manifestazioni e tornei a carattere societario e non, ma soprattutto la preparazione di corsi o equivalenti (quali allenamenti di squadre) durante i quali i partecipanti non sopportano costi, tranne gli eventuali rimborsi ad allenatori ed istruttori e le spese direttamente imputabili sostenute dalla società.

Senza fini di lucro

Pena l'immediata espulsione dal Gruppo Sportivo. Le associazioni sportive non possono, come da statuto, conseguire utili di gestione al fine di procedere successivamente alla loro distribuzione monetaria.

È consentita la costituzione di un fondo straordinario di riserva eccedente il 25% la spesa sostenuta nell'anno precedente la formazione del fondo stesso, a patto che tale eccedenza sia giustificata da progetti di breve/medio/lungo periodo, (che su richiesta dell'Amministrazione Comunale devono essere illustrati in modo esaustivo), di importo superiore ai costi di ordinaria amministrazione.

- b) La dotazione di uno statuto a regolamento interno;
- c) Un direttivo responsabile nei confronti del Gruppo Sportivo di coordinamento.
- d) Una forma anche elementare di bilancio annuale;
- e) Un programma annuale ed uno a più largo respiro dell'attività da svolgere;
- f) L'iscrizione alla Federazione Nazionale di competenza ed Enti della Consulta in ottemperanza alle vigenti disposizioni legislative.

L'ammissione di nuove associazioni che ne fanno richiesta sono tenute a prendere parte alle assemblee con un proprio rappresentante per un periodo di prova di 12 mesi durante il quale sarà valutato l'operato di questi gruppi attivi in formazione, al fine della definitiva accettazione sulla quale è tenuta ad esprimersi l'Assemblea.

Art. 5

Degli organi sociali

Sono organi del Gruppo Sportivo di coordinamento:

- a) L'assessore allo Sport e/o eventuale suo delegato
- b) L'assemblea delle Associazioni Sportive che ne fanno parte

Art. 6

Dell'Assessore

La Competenza dell'Assessore o del consigliere delegato dall'Amministrazione Comunale per presiedere e coordinare le assemblee del Gruppo Sportivo di Coordinamento è determinata in analogia con quanto stabilito dal D.L.D. 267/2000

L'Assessore o il consigliere delegato dall'Amministrazione Comunale ha facoltà di nominare due consulenti esterni al Gruppo Sportivo con diritto di partecipazione alle assemblee dello stesso.

Art. 7

Dell'Assemblea

- a) L'Assemblea Direttiva è composta da due rappresentanti delegati da ogni associazione sportiva che ne fa parte, e da un rappresentante di eventuali gruppi attivi in formazione per un periodo di 12 mesi.
- b) Le riunioni dell'Assemblea direttiva vengono presiedute, coordinate e moderate dall'Assessore allo Sport o suo delegato;
- c) Sono previste adunanze trimestrali ed eventuali straordinarie su convocazione del coordinatore;
- d) Competenza dell'Assemblea sono:
 - l'esame annuale del programma di attività di ogni organizzazione aderente;
 - l'esame iniziale e successivo dei requisiti richiesti alle nuove organizzazioni,
 - la realizzazione degli scopi del Gruppo Sportivo di coordinamento di cui al precedente art. 3.
 - la convocazione dell'Assemblea purché sia sottoscritta da almeno i due terzi delle stese e con un preavviso al Sindaco e all'Assessore allo Sport o suo delegato di almeno 15 giorni; in ogni caso per avere validità l'assemblea dovrà svolgersi nei locali comunali che l'Amministrazione è tenuta a mettere a disposizione.

Art. 8

Adempimenti delle singole società

Le singole società facenti parte del Gruppo Sportivo sono tenute ai seguenti adempimenti:

- a) Il deposito dello Statuto;
- b) La presentazione annuale del bilancio consultivo e quello preventivo di ogni gestione;
- c) La presentazione annuale dei programmi di cui l'art. 7 (punto d);

- d) Quanto previsto dai punti b) – c) dovrà pervenire all'Assessore allo Sport entro il 30 luglio di ogni anno.

Art. 9

Sanzioni

Le organizzazioni che non presenzieranno alle riunioni del Gruppo Sportivo di coordinamento per 3 sedute consecutive o non presenteranno quanto richiesto ai punti b) – c) – d) del precedente articolo 8, verranno escluse dal Gruppo Sportivo di coordinamento. Le stesse società escluse non potranno presentare domanda di riammissione prima di 24 mesi dalla data della terza assenza ingiustificata alla convocazione

